



FONDISS

NOTA OPERATIVA ANTICIPAZIONI

INDICE

SEZIONE I: NORME GENERALI	pag. 3
ARTICOLO 1 – Oggetto	pag. 3
ARTICOLO 2 – Condizioni per ottenere l’anticipazione	pag. 3
ARTICOLO 3 – Importo dell’anticipazione	pag. 3
ARTICOLO 4 – Modalità della richiesta ed erogazione dell’anticipazione	pag. 3
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI	pag. 4
ARTICOLO 5 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	pag. 4
ARTICOLO 6 – Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli	pag. 5
ARTICOLO 7 – Interventi di ristrutturazione	pag. 7
ARTICOLO 8 – Spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare	pag. 9
ARTICOLO 9 – Stato di inoccupazione da almeno dodici mesi	pag. 9
ARTICOLO 10 – Reiterabilità delle richieste	pag. 9
ARTICOLO 11 – Anticipazioni non giustificate	pag. 10
MODULO 81 – Anticipazioni per spese sanitarie	pag. 11
MODULO 82a – Anticipazioni per acquisto prima casa acquisto da terzi	pag. 12

MODULO 82b – Anticipazioni per acquisto prima casa acquisto da cooperativa	pag. 14
MODULO 82c – Anticipazioni per acquisto prima casa costruzione in proprio	pag. 16
MODULO 82d – Anticipazioni prima casa ristrutturazione	pag. 18
MODULO 83 – Anticipazioni per spese universitarie	pag. 20
MODULO 84 – Anticipazioni per inoccupazione	pag. 21

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dall'art. 17 della Legge 191/2011 e dall'art. 21 del Regolamento FONDISS.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie;
 - b) spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
 - c) spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare;
 - d) stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorre dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali.
2. L'Anticipazione può essere richiesta se l'aderente ha maturato un periodo di iscrizione pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo degli 8 anni sono considerati validi tutti i periodi in cui è stato effettuato almeno un versamento.
3. Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito nel 30%
2. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. L'anticipazione non può in ogni caso superare la spesa documentata ed effettivamente sostenuta.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. L'Anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione indicativamente entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avviene tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 60 giorni la richiesta si intende rigettata.

3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate, a seguito di domanda formalmente regolare, in favore di soggetti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero da Istituti o Cliniche accreditati. L'Anticipazione può essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa ovvero dalla conclusione del ciclo di terapie o interventi.

4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente o del medico di famiglia accreditato del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;

- certificato di stato di famiglia o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (qualora le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli);
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento.

5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, sammarinese od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

6. L'aderente che abbia presentato copia del preventivo di spesa si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ferme le conseguenze indicate al successivo art. 11.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all'estero; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale. A tal fine, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni e la non titolarità, neppure per

quote o in regime di comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto.

3. In caso di acquisto della prima casa per i figli, deve essere prodotto anche lo stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente.

4. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

5. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all'ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato di ultimazione dei lavori.

6. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni.

7. Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora

tale affermazione non trovi rispondenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'aderente stesso o ai propri figli.

8. È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

9. L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

10. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

Articolo 7. Interventi di ristrutturazione

1. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli). Per prima casa di abitazione si intende quella destinata

a residenza o dimora abituale, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

2. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di manutenzione straordinaria;
- c) di restauro e di risanamento conservativo;
- d) di ristrutturazione edilizia.

3. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri accessori sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.

4. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari;
- in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

5. L'Anticipazione è erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione:

- copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell'autocertificazione attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
- copia dei preventivi di spesa.

- In caso di erogazione dell'Anticipazione prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

6. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta che deve essere inviata al fondo non appena disponibile.

7. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 8. Spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese universitarie sostenute dal titolare o da componenti del nucleo familiare; a tal fine, devono essere in ogni caso prodotti:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto
- certificato d'iscrizione universitaria

Articolo 9. Stato di inoccupazione da almeno dodici mesi.

L'Anticipazione è concessa all'aderente nel caso in cui si trovi in stato di inoccupazione da almeno dodici mesi; tale periodo decorre dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali. A tal fine, devono essere in ogni caso prodotti:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto
- documentazione attestante il termine del percepimento degli ammortizzatori sociali

Articolo 10. Reiterabilità delle richieste

1. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta per un ammontare non eccedente il 50% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Articolo 11 Anticipazioni non giustificate

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili.
2. Il fondo sollecita l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa
3. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti



ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

Il/la sottoscritto/a		cognome		nome	
di nazionalità			con Codice ISS		
nato il		luogo di nascita		sesso	
residente a			via		Nr. Civico
provincia	CAP	e mail		recapito telefonico	
<input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Dipendente</i> <input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Autonomo</i> <input type="checkbox"/> <i>Co. Co. Pro</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio</i>					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 1. spese sanitarie..."

a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati

Luogo e data	
--------------	--

Allegati:

- Certificazione a cura della struttura pubblica competente o del medico di famiglia accreditato del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- Copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora terapie o interventi riguardino coniuge o figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Soalaja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



**ANTICIPAZIONI PER
ACQUISTO PRIMA CASA
ACQUISTO DA TERZI**

<i>Il/la sottoscritto/a</i>		<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>di nazionalità</i>			<i>con Codice ISS</i>		
<i>nato il</i>		<i>luogo di nascita</i>		<i>sexso</i>	
<i>residente a</i>			<i>via</i>		<i>Nr. Civico</i>
<i>provincia</i>	<i>CAP</i>	<i>e mail</i>		<i>recapito telefonico</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Dipendente</i> <input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Autonomo</i> <input type="checkbox"/> <i>Co. Co. Pro</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio</i>					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli..."

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale.

<i>Luogo e data</i>	
---------------------	--

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
REPUBLICA DI SAN MARINO
Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
fondiss@fondiss.sm
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni e la non titolarità, neppure per quote o in regime comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;
- Copia atto notarile di compravendita o copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all'ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte d'Istituto mutuante;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora l'acquisto riguardi i figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Svaltoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
fondiss@fondiss.sm
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare
della Repubblica di San Marino

**ANTICIPAZIONI PER
ACQUISTO PRIMA CASA
ACQUISTO DA COOPERATIVA**

Il/la sottoscritto/a		cognome		nome	
di nazionalità			con Codice ISS		
nato il		luogo di nascita		sesso	
residente a			via		Nr. Civico
provincia	CAP	e mail		recapito telefonico	
<input type="checkbox"/> Lavoratore Dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo <input type="checkbox"/> Co. Co. Pro <input type="checkbox"/> Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli..."

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale.

Luogo e data	
--------------	--

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
REPUBLICA DI SAN MARINO
Via Spalato, 40 - 47893 Borgo Maggiore
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
fondiss@fondiss.sm
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni e la non titolarità, neppure per quote o in regime comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;
- In via preliminare:
 - ◆ Estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio;
 - ◆ Contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa;
 - ◆ Documentazione degli esborsi sostenuti;
- In via definitiva:
 - ◆ Copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora l'acquisto riguardi i figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Scaloja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA COSTRUZIONE IN PROPRIO

<i>Il/la sottoscritto/a</i>		<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>di nazionalità</i>			<i>con Codice ISS</i>		
<i>nato il</i>		<i>luogo di nascita</i>		<i>sessu</i>	
<i>residente a</i>		<i>via</i>		<i>Nr. Civico</i>	
<i>provincia</i>	<i>CAP</i>	<i>e mail</i>		<i>recapito telefonico</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Dipendente</i> <input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Autonomo</i> <input type="checkbox"/> <i>Co. Co. Pro</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio</i>					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli..."

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale.

<i>Luogo e data</i>	
---------------------	--

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Svalaja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni e la non titolarità, neppure per quote o in regime comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;
- In via immediata:
 - ◆ Permesso di costruire;
 - ◆ Titolo di proprietà del terreno;
 - ◆ Contratto di appalto o preventivi di spesa;
- In via definitiva:
 - ◆ Fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati
 - ◆ Certificato di ultimazione lavori;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora l'acquisto riguardi i figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Sialeto, 40 - 47893 Borgo Maggiore
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
fondiss@fondiss.sm
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



ANTICIPAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

Il/la sottoscritto/a		cognome		nome	
di nazionalità			con Codice ISS		
nato il		luogo di nascita		sesso	
residente a			via		Nr. Civico
provincia	CAP	e mail		recapito telefonico	
<input type="checkbox"/> Lavoratore Dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo <input type="checkbox"/> Co. Co. Pro <input type="checkbox"/> Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli..."

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale.

Luogo e data	
--------------	--

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica;
- Idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- Anticipazione prima dell'inizio lavori se:
 - ◆ Copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori;
 - ◆ Copia dei preventivi di spesa;
- Copia delle fatture attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora la ristrutturazione riguardi i figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via Scaletta, 40 - 47893 Borgo Maggiore
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
fondiss@fondiss.sm
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



ANTICIPAZIONI PER SPESE UNIVERSITARIE

<i>Il/la sottoscritto/a</i>		<i>cognome</i>		<i>nome</i>	
<i>di nazionalità</i>			<i>con Codice ISS</i>		
<i>nato il</i>		<i>luogo di nascita</i>		<i> sesso</i>	
<i>residente a</i>			<i>via</i>		<i>Nr. Civico</i>
<i>provincia</i>	<i>CAP</i>	<i>e mail</i>		<i> recapito telefonico</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Dipendente</i> <input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Autonomo</i> <input type="checkbox"/> <i>Co. Co. Pro</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio</i>					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 3. spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare..."

<i>Luogo e data</i>	
---------------------	--

Allegati:

- Certificato d'iscrizione universitaria;
- Certificato di Stato di Famiglia (qualora l'iscrizione riguardi i figli);
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Sotaiola, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati



ANTICIPAZIONI PER INOCCUPAZIONE

Il/la sottoscritto/a		cognome		nome	
di nazionalità			con Codice ISS		
nato il		luogo di nascita		sesso	
residente a			via		Nr. Civico
provincia	CAP	e mail		recapito telefonico	
<input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Dipendente</i> <input type="checkbox"/> <i>Lavoratore Autonomo</i> <input type="checkbox"/> <i>Co. Co.Pro</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Unico o Delegato, Presidente di CdA, Socio</i>					

chiede

ai sensi dell'art. 17 della Legge numero 191 del 06/12/2011 "...un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per: 4. stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorrerà dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali..."

Luogo e data	
--------------	--

Allegati:

- Documentazione attestante il termine del percepimento degli ammortizzatori sociali;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto;
- Codice IBAN;

Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Via Soaiola, 40 - 47893 Borgo Maggiore
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493
 fondiss@fondiss.sm
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati